PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3724 di martedì 23 febbraio 2016

La sicurezza chimica nelle PMI

Le definizioni di sostanze, miscele, articoli, biocidi, principi attivi contenute nei regolamenti REACH, CLP e BPR: indicazioni per le PMI.

Helsinki, 23 Feb ? Più volte in questi anni l' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ? un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Helsinki ? ha sottolineato come **la sicurezza chimica sia una importante risorsa per le aziende**. Una sicurezza che si può ottenere anche attraverso la **conformità a tre diversi regolamenti** europei in materia di sostanze chimiche**:**
- il Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento (CE) n. 1907/2006);
- il Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008);
- il Regolamento BPR sui biocidi (**regolamento n. 528/2012**).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD147] ?#>

Per facilitare questa conformità e una reale sicurezza chimica in Europa, l'ECHA ha prodotto nel 2015 la pubblicazione " La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI", un documento che PuntoSicuro ha presentato nelle scorse settimane e che contiene informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e BPR.

Rispondiamo oggi, attraverso il contenuto del documento dell'ECHA, a due delle più importanti domande che bisogna porsi per sapere se e come conformarsi a tali regolamenti.

Ricordando che i tre regolamenti si applicano a una miriade di prodotti forniti e utilizzati sotto forma di sostanze chimiche, miscele e articoli, **quali sostanze chimiche sono contemplate nei regolamenti REACH, CLP e BPR?**

Vediamo alcune definizioni e chiarimenti tratti dai **regolamenti REACH e CLP**:

- **sostanza**: indica "un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Esempi: metalli (alluminio, zinco, ferro, cromo ecc.), acetone, ftalati, etanolo";

- **miscela**: "indica una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. Esempi: vernice, colla, inchiostro, leghe metalliche, detergenti per uso domestico";

- **articolo**: "indica un oggetto a cui sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Esempi: capi di abbigliamento, mobilio, apparecchi elettronici e praticamente qualunque oggetto della vita moderna".
Riguardo agli articoli la guida ECHA sottolinea che "se lo scopo principale del prodotto è quello di rilasciare la sostanza, come nel caso di una penna, di un profumo, di una cartuccia di inchiostro, il prodotto non è considerato un articolo ai sensi del REACH. È la combinazione di un contenitore (ad esempio un flacone di profumo) e il suo contenuto (il profumo). Pertanto, il contenitore è considerato un articolo e il profumo una miscela".

Veniamo al **regolamento BPR** che concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel biocida.

Vediamo come questo regolamento definisce un biocida.
Con il **termine biocida** s'intende:
- "qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica".
Inoltre "un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
Esempi: i biocidi sono classificati in 22 tipi di prodotto (di cui al titolo V del BPR) raggruppati in quattro aree principali di applicazione:
- disinfettanti, per uso domestico e industriale,
- preservanti per prodotti naturali e fabbricati;
- prodotti per il controllo degli animali nocivi;
- altri biocidi specifici, per esempio, prodotti antincrostazione.
Nell'allegato II sono fornite le descrizioni di ciascun tipo di prodotto".

Inoltre nel regolamento biocidi si definiscono anche principio attivo e articolo trattato:
- **principio attivo**: "indica una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi";
- **articolo trattato**: "indica qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.
Esempi: pelletteria, mobili in legno, prodotti da bagno, utensili da cucina - praticamente qualsiasi prodotto di consumo non alimentare, fabbricato o importato nel mercato dell'UE, se è stato trattato con o contenente intenzionalmente uno o più biocidi".
Si ricorda infine che il BPR "comprende anche disposizioni specifiche per i nanomateriali, sia nei principi attivi sia nei biocidi".

L'altra domanda che è necessario porsi, per capire se i regolamenti REACH, CLP e BPR ci riguardano direttamente, è questa: **chi deve conformarsi?**

Se tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti REACH, CLP e BPR, in particolare i regolamenti REACH e CLP definiscono in questo modo gli attori della catena di approvvigionamento:
- **fabbricante**: "indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE;
- **importatore**: indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione;
- **distributore**: indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
- **utilizzatore a valle**: indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali".

Il documento si sofferma sugli **utilizzatori a valle** che "possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI", le piccole e medie imprese. In particolare sono riportati alcuni esempi che figurano nei regolamenti REACH e CLP e relativi a formulatori, utilizzatori finali, produttori di articoli, riempitori, reimportatori, importatore con un rappresentante esclusivo.
Si ricorda inoltre che gli utilizzatori a valle possono essere:
- **utilizzatori industriali**: "lavoratori che utilizzano sostanze chimiche in un sito industriale, indipendentemente dalle dimensioni";
- **utilizzatori professionali**: "lavoratori che utilizzano prodotti chimici al di fuori di ambienti industriali, per esempio nell'ambito di un workshop, presso il sito di un cliente o presso un centro sanitario o un istituto d'istruzione. Altri esempi tipici di piccole attività commerciali che prevedono un uso professionale sono le imprese edili, di pulizie e gli imbianchini".

Concludiamo ricordando che il regolamento sui biocidi definisce invece gli attori della catena di approvvigionamento di un prodotto chimico in questo modo:

- **fornitore della sostanza**: "è una persona stabilita nell'Unione che fabbrica o importa una sostanza interessata, in quanto tale o in quanto componente di biocidi";
- **fornitore del prodotto**: "è una persona che fabbrica o immette sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di generare la sostanza in questione".

Agenzia europea per le sostanze chimiche ? ECHA, " La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI", traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it